

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE E LA PARTECIPAZIONE
ALLA COMUNITA' DEL PARCO**

ART.1 - POTESTA' REGOLAMENTARE

Il presente regolamento viene emanato in attuazione del combinato disposto dalle seguenti fonti normative:

- art. 22 ter della L.R. 30/11/1983 n. 86, introdotto dall'art. 5 della L.R. 4/8/2011 n. 12;
- art. 6 dello Statuto dell' "Ente per la gestione del Parco del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone", approvato con D.G.R. n. IX/2660 del 14/12/2011.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo delle associazioni più significative del territorio con sede, o sede operativa, in uno dei Comuni del Parco o comunque operanti nel Parco.

Il regolamento disciplina altresì il diritto di partecipazione alla Comunità del Parco delle associazioni iscritte all'Albo di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 3 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL PARCO

E' istituito presso il Parco l'Albo delle associazioni presenti ed operanti nel territorio del Parco.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono far richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di associazioni:

- associazioni ambientaliste
- associazioni agricole o produttive
- associazioni venatorie e piscatorie
- associazioni di promozione del territorio

Possono, altresì, far richiesta di inserimento nell'Albo i fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco.

Le Associazioni ed i Fornitori richiedenti devono avere la sede principale o una sede operativa in uno dei Comuni del Parco, o devono aver operato nel Parco e devono, inoltre, essere attivi da almeno due anni.

ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti possono presentare domanda di iscrizione all'Albo inoltrandola al Presidente del Parco.

Le domande dovranno essere corredate da una copia dello Statuto e da una relazione sulle attività svolte nel Parco e dall'eventuale indicazione del rappresentante proposto per la partecipazione ai lavori della Comunità del Parco, che dovrà essere persona residente nei comuni del Parco

All'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti di ammissibilità per l'iscrizione all'Albo provvederà la Direzione del Parco.

La decisione in ordine all'ammissione delle domande ed alla conseguente iscrizione all'Albo compete al Consiglio di Gestione del Parco.

L'aggiornamento dell'Albo avverrà una volta all'anno.

ART. 6 – ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DELL'ALBO

In occasione della prima riunione successiva all'istituzione dell'Albo la Comunità del Parco provvederà a nominare 5 rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo stesso e più precisamente:

- un rappresentante delle associazioni ambientaliste;

- un rappresentante delle associazioni agricole o produttive;
- un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie;
- un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio;
- un rappresentante dei fornitori dei servizi turistici.

I rappresentanti di cui al 1° comma del presente articolo verranno rinnovati in concomitanza con il rinnovo della Presidenza e del Consiglio di Gestione del Parco.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMUNITA' DEL PARCO

I rappresentanti di cui all'articolo precedente possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute della Comunità del Parco. A tal fine saranno destinatari dell'avviso di convocazione della Comunità del Parco.

ART. 8 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PAROLA

I rappresentanti delle Associazioni e dei Fornitori dei servizi turistici possono esercitare il diritto di parola una sola volta per ogni seduta della Comunità e per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno.

ART. 9 – COMPORTAMENTO ETICO

Le argomentazioni e le proposizioni oggetto d'intervento dovranno essere pertinenti con:

- a) la natura, le finalità e la causa del Parco;
- b) le competenze della Comunità del Parco;
- c) gli argomenti all'ordine del giorno della seduta in cui si interviene;
- d) la coerenza con l'interesse diffuso rappresentato dalla categoria associativa di appartenenza.

Il diritto di parola dovrà essere esercitato mantenendo un contegno adeguato al consesso ed avendo cura di evitare atteggiamenti perentori e polemici, nonché toni irrispettosi e sconvenienti sia nei confronti dei membri della Comunità che dei rappresentanti degli altri organismi associativi.

ART. 10 – VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di interventi palesemente in contrasto con le norme etiche di cui all'articolo precedente il Presidente, dopo tre richiami all'ordine, può togliere la parola.

In caso di reiterate violazioni il Presidente, previa diffida, può sottoporre il caso al giudizio della Comunità che ha facoltà di disporre uno dei seguenti provvedimenti:

- a) censura;
- b) sospensione del diritto di parola per un tempo determinato;

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) non pregiudicano il diritto di assistere alle sedute della Comunità.